

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI

LUGLIO



20
23

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura dell'Avv. Manuela Travaglini
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca

© Nucleo Grafica

BREVI VIAGGI DI LAVORO 2.0

PRESENTAZIONE

L'Avv. Manuela Travaglini approfondisce l'argomento dei brevi viaggi di lavoro che rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei trend topic della Brexit.

Manuela Travaglini, avvocato, è consulente legale dell'Ambasciata d'Italia a Londra in tema di Brexit e diritti dei cittadini italiani in Regno Unito.

Per lo studio inglese Phillips Lewis Smith si occupa di immigrazione e problematiche derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Master in diritto tributario, in Italia ha maturato una profonda esperienza nel settore contenzioso presso KPMG Milano, assistendo clienti italiani ed internazionali davanti agli organi della giustizia tributaria ovvero in fase precontenziosa.

Giornalista pubblicista, ha sempre affiancato la carriera di avvocato a quella nel settore comunicazione: collabora con testate nazionali ed internazionali ed ha, tra l'altro, un blog legale su *La Repubblica*.

Responsabile delle relazioni internazionali per *G2R-Sistemi di influenza integrati*, a Londra, dove vive, ha conseguito diverse certificazioni in business communication, storytelling, e, da ultimo, Career Coaching.

Speaker in numerosi approfondimenti sui diritti dei cittadini italiani nel post Brexit, è ospite abituale di programmi informativi su radio, TV e web.

Buona lettura

Help Desk Brexit

INTRODUZIONE

Brevi viaggi di lavoro: prestazioni di servizi di fornitura, installazione e manutenzione di beni ceduti in Regno Unito

Dal 1° gennaio 2021, come noto, sono cambiate le regole sull'immigrazione: il recesso dall'Unione Europea ha infatti comportato il venir meno del *free movement* comunitario nei confronti del Regno Unito, con il corollario che i cittadini dell'Unione hanno ora bisogno di un visto - salvo poche eccezioni - per poter lavorare in UK.

Una previsione, questa, che ha comportato non pochi problemi alle aziende italiane che hanno bisogno di inviare personale in Regno Unito in modo temporaneo e per brevi soggiorni di lavoro. La casistica è sicuramente molto ampia, sia dal punto di vista delle esigenze che la Brexit ha fatto emergere, che delle tipologie di visto applicabili alle diverse fattispecie; una delle aree che presenta le maggiori incertezze, e che in questa sede andremo ad approfondire, è quella della prestazione di servizi relativi a contratti di licenza o fornitura di beni –attrezzature, macchinari, hardware e software.

Spesso, infatti, la società acquirente finale straniera non ha le competenze per provvedervi da sola, e nell'accordo tra le parti oltre alla fornitura del bene vengono ricompresi alcuni servizi ancillari quali installazione, collaudo, manutenzione, montaggio e smantellamento; a volte, è previsto inoltre il supporto *after-sale* da parte di tecnici specializzati inviati direttamente dal produttore/fornitore, o comunque di sua fiducia. Data la delicatezza del lavoro, il completamento in alcuni casi richiede anche alcune settimane.

Le nuove regole sull'immigrazione, in vigore in Regno Unito dal primo gennaio 2021 ed applicabili anche alla manodopera europea, come anticipato non consentirebbero l'ingresso del lavoratore italiano in assenza di visto. Esistono però delle eccezioni.

L'ACCORDO DI RECESSO E IL SISTEMA D'IMMIGRAZIONE A PUNTI

In linea con le ragioni che hanno portato alla vittoria referendaria del fronte del Leave, cioè dei sostenitori della fine del free movement comunitario in Regno Unito, l'accordo di recesso Regno Unito-UE (Withdrawal Agreement, "WA"), prevede, nella sezione relativa ai Diritti dei cittadini, unicamente la tutela dei lavoratori dell'UE/ britannici che esercitavano i diritti di libera circolazione e stabilimento nel Regno Unito/UE prima del 1° gennaio 2021.

La delocalizzazione a lungo termine, se successiva a tale data, dovrà invece sottostare alle ricordate norme sull'immigrazione nazionali, con le quali il governo britannico ha chiaramente espresso la volontà di equiparare i cittadini europei a quelli dei Paesi terzi, implementando un sistema a punti ("*point based System*") che *privilegia la competenza rispetto alla provenienza*.

¹ In applicazione di quanto previsto dal WA, i cittadini europei e loro familiari che vivevano e/o lavoravano in Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, potranno continuare a farlo anche successivamente a tale data, purché, avendone i requisiti, provvedano a: fare domanda di Settled/pre settled status (salvo eccezioni, entro il 30 giugno 2021) ovvero richiedere un Frontier Worker Visa

IL TRADE AND COOPERATION AGREEMENT (“TCA”), L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E UK

Il TCA, concordato tra le parti il 24 dicembre 2020, stabilisce come verranno disciplinate le relazioni future tra UK ed EU, ponendo particolare enfasi sulle questioni relative al libero scambio di merci. Un aspetto che, come già prima nel WA, non ha ricevuto ampia copertura, è invece quello dello scambio di servizi, ancor più con riferimento alla regolamentazione del movimento delle persone. Non è infatti previsto un titolo specifico relativo alla mobilità; all’interno del TCA sono però contenute alcune disposizioni limitate che introducono diritti di spostamento temporaneo² e che in alcuni casi offrono soluzioni alla problematica in esame, in quanto pienamente recepite – o già previste – dalle riformate *Immigration Rules* britanniche.

Business Visitors Visa

I Business Visitors (Articolo SERVIN.4.3) secondo la previsione del TCA possono soggiornare nel territorio dell’altra Parte, **in assenza di visto**, per svolgere determinate attività consentite (stabilite nell’articolo SERVIN-3.8).

Ad esempio, possono partecipare a meetings, svolgere ricerche indipendenti, ricerche di mercato, partecipare a corsi di formazione, fiere e mostre, impegnarsi in trattative di vendita o acquisto o altre transazioni commerciali, **purché non vendano beni al pubblico o forniscano servizi direttamente ai clienti/consumatori durante il loro soggiorno**.

All’interno di questa categoria sono stati inseriti anche alcuni tipi di **forniture di servizi**, prevedendo che *installatori professionisti, e personale adibito ai servizi di riparazione e manutenzione possano fornire servizi post-vendita o post-locazione senza bisogno di visto, se questo è stato concordato in un precedente contratto con un acquirente dell’altra Parte*.

² Il 31 dicembre 2020 il governo britannico ha emanato lo Statement of Changes in Immigration Rules CP 361 al fine di recepire tali modifiche all’interno dell’ordinamento nazionale. Tali fattispecie sono state oggetto di ulteriore modifica con uno statement of change del 15 marzo 2022 a seguito del quale le precedenti categorie di visti sono state raggruppate nelle nuove Global Business Mobility routes (GBM), un visto “quadro” al cui interno sono state recepite le diverse categorie previste dal TCA. Le disposizioni per facilitare i viaggi d’affari temporanei e per determinati scopi specifici possono essere classificate nelle seguenti 5 aree nell’ambito del TCA: Brevi viaggi d’affari (Short term business visitors), Fornitura di servizi contrattuali (Contractual Service Providers o “CSP”), Prestazioni Professionali indipendenti (Independent Professionals o “IP”), Trasferimenti intra-societari (Intra-corporate transferees), Viaggi d’affari per motivi di stabilimento (Business visitors for establishment purposes).

³ La Visit guidance, emessa dall’Home Office ad uso dei propri caseworkers, espressamente indica di valutare la genuinità del Visitor con particolare riferimento alle visite frequenti e consecutive: in questo caso si richiede di verificare i motivi delle visite, il numero di ingressi e la lunghezza degli stessi con riferimento ai precedenti 12 mesi, il fatto che l’individuo non spenda in UK più tempo di quanto ne trascorre nel suo Paese di residenza, dove ha la sua residenza fiscale, se è iscritto presso il sistema sanitario britannico, dove manda a scuola i propri figli, e così via.

Manutenzioni, Installazioni e servizi post-vendita in Regno Unito

Tale previsione era in realtà già contenuta nelle *Immigration Rules*, ma è stata ampliata per ricomprendere le ulteriori fattispecie introdotte dall’accordo commerciale. Soprattutto, ed è qui che è opportuno porre l’accento, mentre i visitatori britannici, secondo quanto concordato nel TCA, potranno trattenersi in territorio europeo per un massimo di 90 giorni in un periodo di sei mesi, i visitatori europei che vogliono recarsi in Regno Unito potranno beneficiare di una previsione di particolare favore e soggiornare in UK per un massimo di 180 giorni.

La normativa britannica ha dunque: *I)* raddoppiato il numero di giorni di permanenza consentita (da 90 a 180 giorni), e *II)* omesso di circoscrivere tale permanenza ad un arco temporale specifico (non si parla infatti di 180 giorni, ad esempio, ogni anno). Questo non significa che se si lascia il Paese per un breve periodo per poi ritornarvi ripetutamente si possa fare ripartire il conto dei 180 giorni, e in questo modo vivere stabilmente in Regno Unito, eppure ammette un approccio più flessibile ad una valutazione che verrà effettuata caso per caso³.

Sempre sottolineando che la previsione che segue ha carattere di **specialità** rispetto alla regola base del divieto di lavoro in UK, al punto PA 7 della categoria “Visitors” delle *Immigration Rules* sono incluse le **Attività collegate alla produzione fornitura e locazione di beni**: *installazione, smantellamento, riparazione assistenza o consulenza da parte di un produttore/fornitore/locatore di impianti/macchinari/attrezzature (“equipment”), computer software o hardware*,

se tale produttore o fornitore ha un contratto di acquisto, fornitura o locazione con una società o organizzazione del Regno Unito.

Il modo in cui tale previsione era stata originariamente inserita nelle Immigration Rules lasciava intendere che la stessa avrebbe avuto applicabilità solo nell'ipotesi in cui tra le due parti ci fosse stata una relazione diretta, senza cioè consentire l'ipotesi in cui la manodopera specializzata fosse stata fornita da un terzo.

A partire dal 6 ottobre 2021, il punto PA 7 e' stato modificato come segue (in corsivo le integrazioni):

Un dipendente di una società estera può installare, smontare, riparare, fornire assistenza o consulenza su macchinari, attrezzature, software o hardware (o formare lavoratori con sede nel Regno Unito per fornire questi servizi) quando esiste un contratto di acquisto, fornitura o leasing con una società o organizzazione del Regno Unito e

(a) la società estera è il produttore o il fornitore; o

(b) la società estera fa parte di un accordo contrattuale per i servizi post-vendita concordati al momento della vendita o del leasing, compreso in una garanzia o altro contratto di servizio accessorio alla vendita o al leasing.

L'aggiunta della parte (b) costituisce un'apertura espressa nei confronti di contratti tra tre parti, in cui una società straniera (nel nostro caso italiana) produce e fornisce beni e/o attrezzature, e una società straniera terza fornisce la manodopera specializzata per eseguire i servizi accessori alla vendita (manutenzione, installazione, etc) alla società britannica acquirente. Perché la fattispecie possa verificarsi ed essere in linea con le più recenti previsioni, è però necessario che l'accordo con la società cui è stato subappaltato il servizio sia in essere al momento della vendita principale e quindi, nel nostro esempio, contenuto nel contratto di vendita tra la società italiana e l'acquirente britannico⁴.

La fattispecie è dunque condizionata a che il contratto tra la società fornitrice e la sua subappaltante sia in vigore alla data del contratto principale di vendita, fornitura o lease.

Le autorità di frontiera britanniche – si chiarisce nella

guidance resa nota il 6 ottobre⁵ – potrebbero richiedere di prendere visione del contratto tra l'azienda estera (europea) e quella con sede nel Regno Unito, e tale contratto dovrebbe specificare gli accordi in atto per il servizio post-vendita. In caso tale contratto non sia ritenuto soddisfacente, avranno facoltà di contattare la società con sede nel Regno Unito per verificare l'autenticità delle disposizioni contrattuali.

Qualora il contratto di vendita originario sia stato stipulato in un momento antecedente dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il contratto potrebbe non includere i dettagli del servizio post-vendita. In questi casi sarà possibile prendere in considerazione altre prove come ad esempio una lettera della società con sede nel Regno Unito che stabilisca la natura del contratto di servizio in essere e la data in cui la società con sede nell'UE ha iniziato a fornire questo servizio.

⁴ PA 7. Nella versione successiva alle integrazioni intervenute il 6 ottobre 2021 (in corsivo le integrazioni successive):

An employee of an overseas company may install, dismantle, repair, service or advise on machinery, equipment, computer software or hardware (or train UK based workers to provide these services) where there is a contract of purchase, supply or lease with a UK company or organisation and either:

(a) the overseas company is the manufacturer or supplier; or

(b) the overseas company is part of a contractual arrangement for after sales services agreed at the time of the sale or lease, including in a warranty or other service contract incidental to the sale or lease.

<https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities>

⁵ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019544/Visit.pdf

La natura temporanea dell'incarico

Trattandosi di un'eccezione alla previsione generale del divieto di lavorare in UK in assenza di visto, e nonostante la regola dei 180 giorni appena ricordata, data la eccezionalità della fattispecie in esame, si presume che i visitatori che appartengono alla categoria dei prestatori di servizi di fornitura/manutenzione/installazione si trattengano in UK per un periodo breve, generalmente meno di un mese, appunto perché il luogo di svolgimento primario della loro attività deve rimanere all'estero.

La *guidance* dell'Home Office ha comunque chiarito che anche una permanenza più lunga, anche superiore a 90 giorni, non rappresenta di per sé un motivo automatico di rifiuto, ma può portare le autorità di frontiera ad investigare ulteriormente sull'intenzione dei lavoratori di trovarsi nel Regno Unito per una visita temporanea.

È dunque possibile che l'incarico si protragga, ma alla frontiera britannica si dovrà essere in grado di spiegare lo scopo della visita e fornire la documentazione necessaria a dimostrare che la stessa è limitata nel tempo, mostrando, ad esempio:

- una lettera del loro datore di lavoro, che confermi:
 - il motivo della loro visita;
 - la natura del lavoro (e come questa sia un'attività consentita);
 - che al lavoratore saranno pagate le spese di viaggio, vitto e alloggio da parte del datore di lavoro non britannico;
 - la portata temporale limitata dell'incarico;
 - che i lavoratori inviati temporaneamente in UK rimarranno sempre impiegati dal loro datore di lavoro non britannico (compresi i dettagli del titolo di lavoro, la data di inizio dell'impiego e lo stipendio).
- una copia del contratto che disciplina i servizi tra la società britannica e la società non britannica (ed eventualmente con il terzo prestatore del servizio nei casi di contratto in cui il fornitore del bene ed il prestatore del servizio post vendita siano due soggetti diversi);
- i biglietti aerei di rientro, e così via.

Alcuni esempi

A. La casistica che segue, condivisa direttamente dall'Home Office britannico, chiarisce e circoscrive

L'ambito di applicazione di questa deroga al generale divieto di svolgere un'attività lavorativa Visa-free.

Un visitatore può installare, smantellare e riparare impianti/macchinari/attrezzature nel Regno Unito?

Si. Un dipendente di un produttore straniero può installare, smantellare, riparare, fornire assistenza o consulenza su apparecchiature, software o hardware per computer, laddove tale produttore abbia un contratto di acquisto, fornitura o locazione con una società o organizzazione del Regno Unito.

Il visitatore che installa, smonta e ripara impianti/macchinari/attrezzature nel Regno Unito deve essere un dipendente del produttore?

I dipendenti del produttore possono svolgere questa attività nel Regno Unito come visitatori. Se più di una società è stata coinvolta nella produzione di qualcosa, i dipendenti di tutte le società coinvolte possono svolgere questa attività.

Cosa è consentito all'interno dello stesso gruppo aziendale?

Le regole per i visitatori consentono a un dipendente di una società con sede al di fuori del Regno Unito di lavorare con i dipendenti del Regno Unito dello stesso gruppo aziendale.

Possono fornire consigli, consulenze, risolvere problemi, fornire aggiornamento e formazione e condividere competenze e conoscenze su uno specifico progetto interno. Non devono però svolgere lavori direttamente con o per i clienti.

I revisori interni, dipendenti di una società estera, possono anche svolgere, come Visitors, controlli regolamentari o finanziari (internal audit) presso una filiale britannica appartenente allo stesso gruppo.

Una società produce i macchinari e una società separata all'interno dello stesso gruppo aziendale fornisce i servizi. Può inviare i dipendenti come Visitors?

Un produttore straniero con un contratto di fornitura con una società con sede nel Regno Unito può inviare i propri dipendenti nel Regno Unito per l'installazione, lo smantellamento, l'assistenza, la riparazione o la consulenza sulle apparecchiature. Se i dipendenti provengono da un'altra società all'interno dello stesso gruppo aziendale, ciò sarà considerato caso per caso sulla base delle singole fattispecie.

Una società estera fornisce apparecchiature a una società con sede nel Regno Unito all'interno dello stesso gruppo aziendale. I dipendenti della società estera possono fornire assistenza come Visitors?

No, l'assistenza, l'installazione e la manutenzione all'interno di un gruppo aziendale non sono consentite come visitatori. I

dipendenti possono utilizzare il visto *Intra company transfer* (“ICT”) per relocare un dipendente nel Regno Unito.

B. La casistica riportata al punto precedente si riferisce ad ipotesi considerate prima delle integrazioni del 6 ottobre, in un momento in cui ancora non era chiara la possibilità di far rientrare in tale previsione la possibilità di demandare ad un prestatore terzo il servizio post vendita. Qui di seguito un esempio in cui si rende applicabile tale nuova integrazione.

Una società italiana produce i macchinari e una società spagnola fornisce i servizi. Il contratto tra la società italiana e quella britannica prevede che i servizi post-vendita siano subappaltati dalla società italiana a quella spagnola. Chi può inviare i dipendenti come Visitors?

Un produttore straniero (italiano “A”) con un contratto di fornitura con una società con sede nel Regno Unito (“B”) può inviare i propri dipendenti nel Regno Unito per l’installazione, lo smantellamento, l’assistenza, la riparazione o la consulenza sulle apparecchiature. Se i dipendenti che dovranno fornire l’installazione, lo smantellamento, l’assistenza, la riparazione o la consulenza sulle apparecchiature provengono da una società terza (“C”):

- i dipendenti della società spagnola C potranno entrare come Visitors nel Paese e svolgere i servizi se al momento della sottoscrizione del contratto tra A e B c’è già un contratto che lo prevede;
- i dipendenti di C potranno entrare come Visitors nel Paese e svolgere i servizi seppure questo non è previsto nel contratto, se lo stesso è stato stipulato prima dell’entrata in vigore delle nuove Immigration Rules. Come ricordato, infatti, se il contratto di vendita originario è stato stipulato in un momento antecedente dell’uscita del Regno Unito dall’UE, il contratto potrebbe non includere i dettagli del servizio post-vendita. In questi casi sarà possibile prendere in considerazione altre prove come, ad esempio, una lettera della società con sede nel Regno Unito che stabilisca la natura del contratto di servizio in essere e la data in cui la società con sede nell’UE ha iniziato a fornire questo servizio.
- I dipendenti di C generalmente non potranno entrare come Visitors nel Paese se il lavoro è stato subappaltato loro solo successivamente alla stipula del contratto tra la società italiana e quella britannica e non è possibile produrre documentazione di supporto che ne giustifichi la presenza. Per gli stessi potrebbe rendersi necessario ricorrere ad altre categorie delle Immigration Rules.

Global Business Mobility Visa – Service supplier

I servizi accessori alla fornitura di servizi che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sui Business Visitors, potrebbero rientrare nella previsione di cui all’articolo Servin 4.1 TCA, come recepito dal Regno Unito nell’ambito del visto Global Business Mobility Visa, un visto che racchiude al suo interno diverse fattispecie⁶. In questo caso con specifico il riferimento è alla categoria Service Supplier⁷.

È un visto rivolto a lavoratori che prestano servizi ricompresi in Accordi Internazionali, quali quelli inclusi nello stesso TCA, o quelli ricompresi nel GATS (General Agreement on Trade in Services).

A differenza dei Business Visitors, in questo caso si tratta però di una categoria che soggiace a norme ben più stringenti e prevede una preventiva sponsorizzazione da parte di una società britannica con licenza di sponsor, volta a consentire ai dipendenti di un fornitore di servizi contrattuali estero (*Contractual Service Suppliers* “CSS”) di recarsi a lavorare nel Regno Unito per un massimo di dodici mesi. Perché questo possa verificarsi sarà però necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui:

- che il lavoro sia oggetto di un contratto di fornitura di servizi nel Regno Unito da parte di un’impresa estera stabilita nel

⁶ Anche la categoria ICT rientra ora nel Global Business Mobility Visa, come chiarito di seguito come alcuni cambiamenti e rebranding per i percorsi esistenti. Quello che nella prima versione delle immigration rules era il Temporary Work – International

⁷ Come ricordato, il Ministero dell’Interno in data 15 marzo 2022 ha pubblicato uno Statement of Changes to the Immigration Rules, le modifiche alle norme sull’immigrazione entrate in vigore in modo scagionato a partire dal 6 aprile 2022, nell’ambito delle quali sono stati resi noti i nuovi percorsi di immigrazione, così come alcuni cambiamenti e rebranding per i percorsi esistenti. Quello che nella prima versione delle immigration rules era il Temporary Work – International Agreement Visa – Contractual Service Supplier, a partire dal 11 aprile 2022 rientra nella nuova categoria Global Business Mobility Visa: Service Supplier

territorio di un'altra parte beneficiaria dell'accordo (GATS, TCA, o qualsiasi altro accordo internazionale concluso ed in vigore); deve trattarsi di un contratto assegnato attraverso un "open tender" (cioè una gara aperta) o altra procedura che ne garantisca l'autenticità e l'imparzialità;

- che il fornitore di servizi abbia sede nel Paese (firmatario dell'accordo) in base al quale fornisce servizi;
- che il fornitore di servizi non abbia alcuna presenza commerciale nel Regno Unito; e
- che tale servizio rientri nell'ambito degli impegni assunti nel relativo contratto.

Le aziende del Regno Unito non possono sponsorizzare un CSS per fornire manodopera a un'altra organizzazione terza.

Inoltre, il CSS, *I*) deve aver lavorato per l'azienda di invio per almeno 12 mesi; e *II*) deve normalmente possedere un titolo universitario o un'esperienza professionale tecnica e pertinente al settore per cui è sponsorizzato, nonché possedere tre anni di esperienza professionale nel settore interessato.

Il Temporary Work Visa è di solito un percorso alternativo che si rende utile quando le attività non sono permesse dalle regole per i Visitors Visa (per esempio, non rientrano nelle disposizioni PA7 "produttore/fornitore" di cui sopra).

Chi è esattamente un Service Supplier e quando è utile questo percorso?

Come anticipato, un fornitore di servizi a contratto è un'azienda che fornisce servizi in un settore specifico, secondo uno specifico accordo internazionale elencato nella Tabella A della [Sponsor Guidance](#). L'azienda non deve avere una presenza commerciale nel Regno Unito (il che significa che non deve avere un ufficio, una filiale o una controllata nel Regno Unito) e tuttavia, per utilizzare questo percorso di immigrazione, ha bisogno di uno sponsor britannico.

È immediato chiedersi per quale motivo un'azienda britannica dovrebbe assumersi l'onere di sponsorizzare i dipendenti di qualcun altro per consentirgli di venire a lavorare in Regno Unito, e la risposta ancora una volta è legata alla Brexit: si tratta infatti di un percorso che consente alle aziende britanniche di colmare la carenza di prestatori di servizi qualificati che ha fatto seguito alla fine del *free movement* dei lavoratori europei, mantenendo in questo modo la continuità aziendale.

Anche se non c'è un requisito di conoscenza della lingua inglese, si tratta comunque di un percorso che ha requisiti di ammissibilità rigorosi ed è dunque da considerare solo se non ci sono altre vie di immigrazione disponibili per portare manodopera in Regno Unito.

CONCLUSIONI

La prestazione di servizi accessori alla fornitura di beni potrebbe rientrare in molteplici fattispecie; oltre a quelle esaminate, ricordiamo ad esempio i trasferimenti intra-company (ICT⁸) nell'ipotesi in cui l'azienda italiana da cui dipende il lavoratore e quella britannica che riceve i servizi appartengano allo stesso gruppo, ovvero quella dei Frontier Workers di cui al WA, qualora il prestatore possa beneficiare della tutela prevista dall'accordo di recesso⁹.

Importante è qualificare con attenzione la prestazione di servizi che ci si appresta a svolgere, poiché un inquadramento normativo non conforme alla fattispecie potrebbe generare conseguenze rilevanti - anche penalmente - in capo sia al lavoratore che al datore di lavoro.

8 Come per i Service Suppliers, anche la categoria dei trasferimenti intracompany (già International Company Transfer, "ICT") è stata oggetto della riforma e dal 11 aprile 2022 rientra nel Global Business Mobility Visa: Senior or Specialist Worker. Per un approfondimento: <https://www.gov.uk/senior-specialist-worker-visa>

9 Per un approfondimento di queste due ultime fattispecie https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Mobilità_e_immigrazione_post-brexit.pdf




LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it



HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 